ALLE AZIENDE CLIENTI
LORO INDIRIZZI

Bologna, 25 gennaio 2024

Circolare n. 03/2024

RIFORMA IRPEF: LE NOVITÀ DEL LAVORO.

Il presente documento non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303/2023 il D.Lgs. 216/2023, attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche, così come previsto dalla Riforma Fiscale contenuta nella L. 111/2023.
Di seguito si riepilogano le principali novità.

Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Art. 1)

Per l'anno 2024, nella determinazione dell'Irpef, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, Tuir, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 28.000 euro, 23%;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
c) oltre 50.000 euro, 43%.

In sostanza, solo per l'anno 2024, e nell'ottica di una progressiva transizione a un sistema ad aliquota unica, i primi due scaglioni sono stati unificati con l'applicazione del 23%.
Inoltre, sempre per l'anno 2024, sono previste le seguenti misure:

1) la detrazione per lavoro dipendente (articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, Tuir), è innalzata a 1.955 euro;
2) il trattamento integrativo, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, D.L. 3/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/2020, è riconosciuto a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda, determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato Tuir diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno;
3) nella determinazione degli acconti Irpef e delle relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni contenute nei punti 1 e 2 sopra indicati.

Revisione detrazioni fiscali (Art. 2)

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze) l'ammontare della detrazione

HARVARD S.R.L. - 40123 Bologna - Viale Carlo Pepoli, 82/A – Tel.: 051 6140300 – 6140486 – Fax 051 6140454
www.harvardpaghe.com - info@harvardpaghe.com - Capitale Sociale € 50.000 i.v.- R.E.A.Bo N. 288755 -Reg .Imp. Bo- Cod. Fisc. - P. IVA 03416770372

dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024, è diminuito di un importo pari a 260 euro in relazione ai seguenti oneri:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11, D.L. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 13/2014;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020.

Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Art. 3)

In materia di addizionale regionale Irpef, il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024, è differito al 15 aprile 2024.

Entro lo stesso termine, le regioni e le province autonome possono determinare, sempre per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, Tuir vigenti per l'anno 2023.

Nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome non approvino entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 maggio 2024, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Mef.

Nello stesso modo, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi ai nuovi scaglioni Irpef.

Sempre entro il 15 aprile 2024, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per l'anno 2023.

Nel caso in cui i comuni non adottino la delibera di modifica o non la trasmettano entro il 20 dicembre 2024, l'addizionale comunale Irpef per l'anno 2024 si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023.

La Società resta a disposizione dei Sigg. Clienti per qualsiasi approfondimento o chiarimento in ordine alle materie oggetto della presente circolare.

HARVARD S.r.l.

HARVARD S.R.L. - 40123 Bologna - Viale Carlo Pepoli, 82/A – Tel.: 051 6140300 – 6140486 – Fax 051 6140454
www.harvardpaghe.com - info@harvardpaghe.com - Capitale Sociale € 50.000 i.v.- R.E.A.Bo N. 288755 -Reg .Imp. Bo- Cod. Fisc. - P. IVA 03416770372